



Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione Fallimentare

Il Giudice delegato, dott.ssa Martina Gasparini, nel proc. n.1/2022- composizione della crisi da sovraindebitamento – ha emesso il seguente

DECRETO DI OMOLOGA

DELL'ACCORDO ai sensi dell'art.12 co. 3 *quater* della L. n.3/2012

Vista la proposta di accordo di composizione della crisi ai sensi degli artt. 6 e ss. della L. n.3/2012 presentata con atto depositato in cancelleria in data 10.3.2022 da Matteo Catania, nato a Catania il 18.12.1976 e residente in Scorzè (VE) in via L. Ravagnan n. 31 - C.F.: CTNMTT76T18C351E, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ileno Zona e Stefano Ferrarini, elettivamente domiciliato presso il loro Studio di via Zara n. 3 a Mogliano V. (TV), con l'ausilio del Gestore della Crisi dell'OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia Dott. Zanocco Massimo;

Richiamati:

- Gli atti allegati alla proposta di cui sopra, ed in particolare l'attestazione sulla fattibilità del piano redatta dal Gestore della Crisi dell'OCC dott. Zanocco Massimo ai sensi degli artt. 9, co. 2 e 7, co. 1, della L. n.3/2012, la relazione redatta dal medesimo ai sensi dell'art. 9, co. 3-*bis.1*, L. cit. nonché l'integrazione depositata ex art.9, co. 3-*ter*, L. cit., in data 25.3.2022;
- Il decreto di apertura della procedura emesso ai sensi dell'art.10, co. 1 L. cit., depositato in data 4.4.2022;
- La relazione, depositata in data 27.6.2022, in cui il professionista nominato ha attestato l'avvenuta comunicazione a mezzo PEC ai creditori ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, co. 1 e 11, co. 1 L. cit. nonché ha fornito il resoconto sui consensi espressi dai creditori e il mancato raggiungimento dell'accordo;
- L'esito dell'udienza svoltasi in data 28.6.2022, nella quale il procuratore del ricorrente, dopo aver esposto, richiamando la suddetta relazione, i risultati dei pareri espressi dai

creditori e aver comunicato il mancato raggiungimento della percentuale di assensi del 60% richiesta dall'art. 11, co. 2 l. n. 3/2012 (in virtù del voto negativo di Agenzia Entrate Catania per il 43,07% e INPS Catania per il 7,20%), ha chiesto un breve rinvio per valutare la possibilità di chiedere un'omologa dell'accordo di composizione della crisi ex art. 12, co. 3 *quater* l. n. 3/2012;

- L'integrazione depositata in data 18.7.2022 ed avente ad oggetto una modifica, in senso migliorativo, della percentuale di soddisfo del credito di Agenzia delle Entrate Riscossione, modifica prodottasi a seguito della precisazione del credito con la quale il credito di Agenzia delle Entrate – Riscossione, Direzione Regionale Sicilia è diminuito da € 91.039,46 a € 58.384,84;
- L'udienza del 20.7.2022 nella quale il procuratore del ricorrente ha chiesto che l'accordo di composizione della crisi venisse omologato nonostante il dissenso di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, considerato che l'adesione di quest'ultima è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 (rappresentando il suo voto negativo il 43,07% dei crediti a fronte del voto favorevole del 49,73% degli altri creditori) e che la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, sussistendo pertanto i presupposti richiesti dall'art. 12, co. 3 *quater* l. n. 3/2012;

Dato atto dell'insussistenza d'iniziativa o atti fraudolenti posti in essere dal debitore, avendo l'OCC accertato che, negli ultimi cinque anni, non sono stati compiuti atti di acquisto o dismissione patrimoniale e che non sono emersi elementi che evidenzino l'esistenza di atti impugnati dai creditori;

Vista l'istanza per l'omologa dell'accordo già formulata dal debitore in seno alla proposta e ribadita ex art. 12, co. 3 *quater* l. n. 3/2012 all'udienza del 20.7.2022;

Richiamato l'art. 12, co. 3 *quater* l. cit. per cui “[i]l tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”;

Rilevato che sussiste la convenienza dell'accordo nel caso in cui questo permetta all'amministrazione finanziaria di *"ottenere soddisfazione maggiore rispetto a quella ricavabile dalle procedure esecutive individuali e dalla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ter ss. 3/2012"* (Tribunale Palermo, 2.11.2021, Est. Lupo);

Ritenuto che, in adesione alla prospettazione dello stesso Gestore della Crisi, la proposta presentata dal debitore sia in effetti conveniente, per l'amministrazione finanziaria dissenziente, rispetto all'alternativa liquidatoria se si considera che, come rappresentato dallo stesso Gestore della Crisi a p. 12 della relazione (depositata in data 10.3.2022 unitamente alla domanda di ammissione alla procedura, *sub* all. 6), il Catania non dispone di alcuna valida consistenza patrimoniale;

Rilevato infatti che Catania Matteo non è proprietario di beni immobili e che la sua quota di partecipazione nella Noleggio Trasporti Sgomberi Logistica Sas Di Catania Matteo non può, in virtù dei principi vigenti in materia di società di persone, formare oggetto di pignoramento (*"[i]n tema di pignoramento delle quote societarie, la quota di partecipazione ad una società di persone, in sé considerata, è ritenuta, in linea di principio, non pignorabile, in virtù dell'intuitus personae che caratterizza la partecipazione alla compagine societaria. Dal punto di vista normativo, nel caso di trasferimento della quota si verifica la modifica della compagine soggettiva della società ed il trasferimento, restando subordinato alla necessità di acquisire il consenso unanime dei soci, ai sensi dell'art. 2252 c.c., rende impossibile l'esecuzione forzata."* Tribunale Padova Sez. I, 7.7.2010, conforme T. Monza 5.12.2000, Corte d'Appello Milano, 23.3.1999, T. Ravenna 12.4.1994);

Considerato che, come fonte di sostentamento, Catania Matteo può contare unicamente sugli utili derivanti dalla sua partecipazione al 51% come socio accomandatario nella Noleggio Trasporti Sgomberi Logistica Sas Di Catania Matteo, utili che ammontano a circa 750,00 € mensili e che rappresentano, in ogni caso, un'entrata non sicura e garantita, sia nell'*an* che nel *quantum*, in quanto dipendente dall'andamento dell'attività di impresa;

Rilevato altresì che per l'adempimento della proposta di accordo Catania Matteo mette a disposizione dei propri creditori della finanza esterna proveniente dalla moglie, Sabina Di Fazio, la quale ha prestato impegno personale a tal fine (allegato 14 alla relazione dell'OCC depositata il 10.3.2022 *sub* all. 6) e può contribuire con un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato, risultando docente di ruolo presso il Ministero dell'Istruzione;

In conclusione, ritenuto che, a fronte della sostanziale inconsistenza del patrimonio personale di Catania Matteo e della possibilità, solo nel caso di omologa dell'accordo, di contare sull'apporto di finanza esterna, la proposta di accordo di composizione della crisi dallo stesso formulata (all. 1 e all. 5 depositati in data 10.3.2022 unitamente alla domanda di ammissione alla procedura) sia conveniente per tutti i creditori, ivi compresa l'amministrazione finanziaria dissenziente, rispetto all'alternativa liquidatoria;

Ritenuta la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali per la chiesta omologazione

OMOLOGA

L'accordo presentato da Matteo Catania e ne dispone l'immediata pubblicazione sul sito del Tribunale di Venezia.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Venezia, 30 luglio 2022

Il G.D.

Dott.ssa Martina Gasparini

PROVVEDIMENTO REDATTO CON LA COLLABORAZIONE DEL M.O.T. dott.ssa Martina Ponzin